

D.Lgs 31/03/1998 n° 114, art. 5, comma 2

REQUISITI MORALI

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) [coloro che sono stati dichiarati falliti] [\(2\)](#);

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina [\(3\)](#);

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

(2) Lettera abrogata dall'*art. 20, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, con la decorrenza ed i limiti indicati nell'*art. 22* dello stesso decreto.